


CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL16 LUG. 2015.....



AS 1977

***Conversione in legge del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Emendamenti al Decreto Legge n. 78 del 2015

Sommario

Città metropolitane

1. Contratti di lavoro a tempo determinato Città Metropolitane.....	5
2. Patto Città metropolitane	6
3. Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti.....	7
4. Art. 4 (Disposizioni in materia di personale.....)	8
5. Art. 6 Bis – Norme a sostegno del riordino istituzionale.....	10
6. Art. 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali.....)	11

Personale 13

7. Procedure concorsuali per reclutamento personale specializzato e abilitato.....	13
8. Norme in materia di personale Regioni speciali e Province autonome.....	14
9. Personale a tempo determinato (50%) in caso di violazione tempistica pagamenti.....	15
10. Personale Polizia municipale.....	16
11. Personale a tempo determinato degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.....	17
12. Interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali	18
13. Convenzioni di segreteria tra Comune e Provincia	19
14. Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni.....	20
15. Contributo alle Unioni di Comuni per il personale in aspettativa per motivi sindacali	21
16. Limiti finanziari per il ricorso al lavoro flessibile.....	22

Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali 23

17. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014.....	23
18. Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti.....	24
19. Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU	25
20. Fondo integrativo IMU-Tasi – determinazione della quota da assegnare in proporzione dell'assegnazione 2014	26
21. Riserva dell'avanzo FSC 2014 a favore dei comuni eccessivamente penalizzati dal riparto perequativo 2015 (20% FSC).....	27
22. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali (ridefinizione procedura di riparto)	28

Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio 29

23. Patto di stabilità interno. Riduzione obiettivo 2015 per gli enti coinvolti nei progetti SPRAR.....	29
---	----



24. Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato.....	30
25. EFFETTI SUL PATTO DI STABILITÀ DELLE DISMISSIONI SOCIETARIE.....	31
26. Riduzione dei termini di trasmissione degli spazi finanziari.....	32
27. Rinegoziazione mutui. Sanatoria deliberazioni di autorizzazione.....	33
28. Ampliamento delle risorse utilizzabili per l'estinzione di prestiti obbligazionari.....	34
29. Centrali Uniche di Committenza. Soglia esente anche per comuni minori.....	35
30. Facoltà di utilizzo di parte dei proventi da alienazioni immobiliari per spesa corrente.....	36
31. Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile..	37
32. Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci.....	38
33. Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazione dati.....	39
34. Sostegno al completamento delle opere per insediamento EFSA a Parma con particolare riguardo a scuola europea.....	40
35. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali.....	41
36. Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada.....	42
Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto).....	43
37. Facoltà di riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd. Pre-dissesto).....	43
38. Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.....	44
39. Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9.....	46
40. Modifiche alla disciplina del pre-dissesto art. 243-bis comma 9 lettere b) e c).....	47
41. TUTELA DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI CON I CREDITORI NELLA GESTIONE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALI (ART. 243-BIS, COMMA 7, DLGSL 267/2000).....	48
Scadenze contabili e semplificazione comunicazioni e adempimenti.....	50
42. Revisione scadenze contabili 2015.....	50
43. Abolizione comunicazioni superflue.....	51
44. Non estendibilità a tutti i tributi locali delle procedure di rimborso di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013.....	52
Riscossione degli enti locali.....	53
45. Norme in materia di riscossione delle entrate locali.....	53
Altre disposizioni sugli enti locali.....	55
46. Norma di interpretazione autentica riconoscimento incentivi "Legge Merloni".....	55
47. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati e dell'accettazione delle candidature da parte dei Consiglieri metropolitani.....	57
48. Riduzione trasferimenti nei processi di federalismo demaniale.....	58
49. Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP.....	59
50. Devoluzione demanio marittimo declassificato.....	60



51.	Database locale di servizio fino a completamento modalità di comunicazione con ANPR.....	61
52.	Modifiche regolamento di stato civile	62
53.	Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali.....	63
54.	Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi.....	65
55.	Proroghe termine gare GAS.....	66
56.	Fondo TPL Città metropolitane.....	67
57.	Vendita in blocco a CDP.....	68
58.	Riacquisto da cartolarizzazione.....	69
59.	Ineleggibilità.....	70
60.	vendita in blocco a CDP.....	71
61.	Riacquisto da cartolarizzazione.....	72
62.	Rifiuti tossici.....	73
63.	Bilanci enti locali	74
64.	Immobili destinati a fini di giustizia.....	75
65.	Interventi comuni Veneto per tornado.....	76
66.	Alloggi parcheggio.....	77
67.	Modifiche art. 7.....	78-83
68.	Piano di riequilibrio anche agli enti non sperimentatori.....	84



Città metropolitane



1. Contratti di lavoro a tempo determinato Città Metropolitane

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

“10-bis. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

10-ter. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Motivazione

Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014).

Per le neocostituite Città metropolitane si prevede altresì la deroga al predetto divieto con riferimento alla figura del direttore generale.





2. Patto Città metropolitane

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-*quater*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto”.

In alternativa:

10-*ter*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto. La differenza tra la dimensione complessiva dell'obiettivo programmatico risultante dal comma 489 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con riferimento alle città metropolitane e la dimensione complessiva dell'obiettivo risultante dalla tabella 2, pari a 104.791.108 euro trova copertura finanziaria attraverso corrispondente riduzione”

Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

ENTE	POPOLAZIONE AL 31.12.2013	OB 2015 DA LEGGE DI STABILITA'	OBIETTIVO 2015 PROPOSTA ANCI	differenza OB 2015proposta ANCI e LSTAB
TORINO	2.297.917	64.664.671	45.955.706	-18.708.965
MILANO	3.176.180	58.887.364	47.875.256	-11.012.108
GENOVA	868.046	18.935.662	13.433.152	-5.502.510
VENEZIA	857.841	16.710.571	11.366.447	-5.344.124
BOLOGNA	1.001.170	19.191.583	12.766.163	-6.425.419
FIRENZE	1.007.252	24.733.075	15.999.119	-8.733.956
ROMA	4.321.244	73.279.815	48.723.757	-24.556.058
NAPOLI	3.127.390	55.761.130	32.312.721	-23.448.410
BARI	1.261.964	13.564.328	11.170.401	-2.393.927
REGGIO CALABRIA	559.759	1.905.964	3.240.333	1.334.369
TOTALE	18.478.763	347.634.164	242.843.056	-104.791.108

Motivazione

La tenuta finanziaria delle appena costituite Città metropolitane è a rischio per effetto degli sforamenti del Patto di stabilità 2014 ad opera delle pregresse amministrazioni provinciali, delle rilevanti riduzioni di risorse derivanti dalla Legge di stabilità, nonché della perdurante situazione di incertezza sui tempi di soluzione delle problematiche connesse al personale e alle funzioni proprie dei nuovi enti.

La proposta in esame permette di ridurre il carico derivante dall'obiettivo di Patto 2015 per circa 100 mln. di euro, sulla base di proposte formulate dall'Anci in fase di negoziazione del dl 78. Nella prima versione il minor carico viene recuperato da un maggior aggravio del comparto provinciale, le cui condizioni finanziarie e di bilancio possono però dar luogo a situazioni di effettiva insostenibilità.

Con la seconda versione, l'alleggerimento a favore delle CM viene coperto con risorse centrali da determinare.



3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.
4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.





4. Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'art. 4:

- al comma 1, dopo le parole “delle province”, aggiungere le seguenti: “ e delle città metropolitane”;
- al comma 2 sostituire le parole “il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014” con “il personale delle province e delle città metropolitane che alla data del 30 luglio 2015”;
- dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale delle Città metropolitane risultante in soprannumero in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana e al personale dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione e la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane interessate.»

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino istituzionale in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale delle Città metropolitane addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio negli anni 2015 e successivi, anche in caso di ritardo da parte delle Regioni.



Di seguito il prospetto relativo alle singole Città metropolitane* (valore finanziario della riduzione della dotazione organica):

Città metropolitana	Riduzione DO - comma 421 - in MLN€
Roma	36
Torino	21
Milano	18.5
Napoli	17.3
Genova	14
Bologna	10.6
Firenze	9
Bari	7,8
Totale	134.2

- Escluse le istituende Città metropolitane di Venezia e Reggio Calabria





5. DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

“In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.



*

6. ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Motivazione

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015; ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.



Personale



7. Procedure concorsuali per reclutamento personale specializzato e abilitato

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

Motivazione

L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, è indispensabile consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di profili, titoli di studio specifici abilitanti o delle necessarie abilitazioni professionali.





8. Norme in materia di personale Regioni speciali e Province autonome

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Motivazione

La norma proposta si rende necessaria al fine di chiarire che le norme relative all'assorbimento del personale delle ex-Province non trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, fino all'emanazione delle norme regionali di attuazione della legge n. 56 del 2014. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, interpretazioni giurisprudenziali restrittive imporrebbero i medesimi vincoli assunzionali previsti dalla Legge di stabilità 2015 anche in assenza delle necessarie determinazioni regionali e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.





9. Personale a tempo determinato (50%) in caso di violazione tempistica pagamenti

All'articolo 4, comma 4, inserire, alla fine del periodo aggiunto all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il seguente periodo:

“Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.

Motivazione

La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio nella stagione estiva nelle località caratterizzate da flussi turistici.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.





10. Personale Polizia municipale

Art. 5

Misure in materia di polizia provinciale

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

Motivazione

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo alle città metropolitane e alle province la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale e per esigenze di carattere temporaneo e stagionale. Infine, in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014, si chiarisce la possibilità di portare a conclusione l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, collocati in graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.





11. Personale a tempo determinato degli asili nido e delle scuole dell'infanzia

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All’art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”*

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere anche al personale docente ed agli educatori impiegati nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli EE.LL. le deroghe ed il regime speciale attualmente vigente per il personale impiegato nel comparto della scuola statale.



12. Interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali, operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del valore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con riferimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale e dell'area direttiva, con facoltà di proroga degli incarichi a tempo determinato non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle previsioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Il presente emendamento si rende indispensabile per consentire agli enti che hanno operato consistenti interventi di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali, con conseguenti risparmi gestionali, di adeguarsi progressivamente ai limiti introdotti dal legislatore in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali recati, da ultimo, dal decreto legge n. 90/2014, a garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi e dell'azione amministrativa, anche in attesa della conclusione delle procedure di cui alla L.190/2014 relative alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, analogamente alle previsioni di cui all'art.1, comma 426 della stessa legge.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato è in ogni caso subordinata alla verifica del pieno rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale e del Patto di stabilità interno.





13. Convenzioni di segreteria tra Comune e Provincia

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: *“Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia”.*”

Motivazione

La proposta di modifica risulta motivata da palesi esigenze di risparmio e contenimento dei costi. Inoltre, tale modifica è fortemente richiesta dalle amministrazioni locali e risponde alle nuove esigenze scaturite dal recente assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo grado.



14. Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: “557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione”. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.



15. Contributo alle Unioni di Comuni per il personale in aspettativa per motivi sindacali

**Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)**

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 1 bis del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole “*nonché alle IPAB*” sono aggiunte le seguenti:

“*ed alle Unioni di Comuni*”.

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile al fine di rendere coerente la normativa, ormai datata, in materia di contributi agli Enti locali per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali con il mutato quadro legislativo in materia di associazionismo.

Ad oggi infatti, i Comuni di minori dimensioni demografiche sono tenuti a gestire le funzioni fondamentali in maniera associata attraverso la costituzione di Unioni di Comuni; ovviamente, nel realizzare i percorsi associativi, i Comuni stanno trasferendo il proprio personale alle Unioni.

Si rende pertanto indispensabile inserire anche le Unioni di Comuni tra gli Enti destinatari dei rimborsi.

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi e non necessita di coperture in quanto l'ammontare delle risorse destinato a tali rimborsi resta immutato, cambiando solo i soggetti destinatari degli stessi, ossia non più i Comuni ma le Unioni a cui il personale viene progressivamente trasferito dai Comuni stessi.



16. Limiti finanziari per il ricorso al lavoro flessibile

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, eliminare le parole : “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.”

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e richiamati nel periodo immediatamente precedente.





17. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014

All'art.3 inserire, infine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

Motivazione

A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.



18. Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti

All'art. 3 aggiungere, infine, il seguente comma:

“4-bis. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7% del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono impegnare pro quota le somme a debito nell'arco delle annualità 2015, 2016 e 2017. L'impegno delle somme in questione su più annualità non comporta diritto a ricevere alcun rimborso da parte dei Comuni. Tali impegni di spesa non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente e non sono considerati tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.”

Motivazione

La revisione dell'IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell'articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni, solo in parte regolati attraverso stanziamenti appositi nell'esercizio 2013.

Il problema del forte impatto della revisione su alcuni dei Comuni coinvolti è stato parzialmente affrontato in sede di conversione del decreto legge n. 133 del 2014 (articolo 43), condizionando però la possibilità di rateazione al fatto che il recupero non fosse già stato effettuato a cura del Ministero dell'Interno in occasione dell'erogazione del secondo acconto del Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014).

Con la norma proposta si permette agli enti con maggior incidenza della revisione a debito rispetto all'ammontare del gettito dell'IMU 2013, che non hanno potuto fruire della rateazione di cui al dl 133 per effetto della già avvenuta detrazione dal Fondo di solidarietà spettante, di impegnare le somme oggetto di restituzione nell'arco dei tre esercizi finanziari 2015-17, assicurando loro una maggior flessibilità nella gestione del debito, con riflessi positivi – in particolare – sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.

La norma è rivolta ai casi di particolare impatto negativo della revisione, limitando la facoltà di diluizione triennale dell'impegno ai casi di debito superiore al 7% del gettito standard IMU 2013, come individuato dal Ministero dell'Interno prima della revisione.

Gli impegni necessari per il rimborso non rilevano su successive manovre di finanza pubblica e sul saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.



19. Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU

All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso".

Motivazione

Appare necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (conguaglio disposto dal dl n.133 del 2013, per 348 mln di euro) nell'anno 2013. Si ricorda, in proposito, che il conguaglio in questione è stato reso noto solo a metà settembre del 2014 (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), determinando l'impossibilità di tenerne conto in una fase di avanzata o già conclusa formulazione dei bilanci di previsione 2014.

Anche se la disposizione risale all'esercizio finanziario 2013, si ravvisa comunque l'opportunità della sua soppressione, al fine di diminuire il rischio di eventuali eccezioni in fase di accertamento e dei controlli di legittimità dei consuntivi da parte della Corte dei Conti.

Inoltre, si ricorda che l'eventuale eccedenza corrisposta dallo Stato si è tradotta in maggiori trasferimenti per il solo 2013 (peraltro di lieve entità), il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

Infine, i dati pubblicati a suo tempo sul sito del Ministero dell'Interno, non permettevano di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.





20. Fondo integrativo IMU-Tasi - determinazione della quota da assegnare in proporzione dell'assegnazione 2014

Al comma 10 dell'articolo 8, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
“, limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente”

Motivazione

La proposta di emendamento limita l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno al 40% dell'assegnazione prevista a parziale ristoro del Fondo IMU Tasi.

L'attuale formulazione esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.



*

21. Riserva dell'avanzo FSC 2014 a favore dei comuni eccessivamente penalizzati dal riparto perequativo 2015 (20% FSC)

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **15 settembre 2015**, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Motivazione

In sede di riparto dell'accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 previsto dal DPCM 1° dicembre 2014 e destinato a rettificare alcune anomalie di base imponibile e di stime IMU per diversi comuni, si ritiene opportuno utilizzare il riparto delle somme residue, pari a 29 mln circa, per destinare tale quota ai Comuni di minori dimensioni demografiche, che hanno subito più forti riduzioni di assegnazioni a seguito dell'applicazione del riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015, basato sulle capacità fiscali ed i fabbisogni standard. Al fine di assicurare un intervento incisivo (mitigazione delle riduzioni più elevate tra il 50 e il 60% del loro ammontare), le disponibilità residue dell'FSC 2014 vengono integrate per circa 20 milioni di euro attraverso il ricorso a risorse statali.

L'intervento prospettato dalla norma coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati (riduzione di risorse da perequazione maggiore del - 3%) sono oltre 1.200, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti.



22. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali (ridefinizione procedura di riparto)

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Articolo 7-bis "Addizionale comunale diritti d'imbarco"

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno sentita l'Ance, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.

Motivazione

La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.

Negli ultimi anni infatti il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 1,00 euro (14) per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.





Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio

23. Patto di stabilità interno. Riduzione obiettivo 2015 per gli enti coinvolti nei progetti SPRAR

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-*bis*. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.

Motivazione

La norma proposta intende favorire una distribuzione dell'accoglienza immigratoria più equilibrata in termini di pressione ambientale, favorendo la realizzazione di una rete SPRAR diffusa lungo il territorio nazionale. Al fine di perseguire tale finalità, si ritiene necessario prevedere uno specifico meccanismo di incentivazione finanziaria, garantendo un sostegno ai Comuni che, in quanto assegnatari nell'anno in corso di posti di accoglienza, sono chiamati a sostenere oneri aggiuntivi, tenuto conto degli stringenti vincoli di finanza pubblica posti in capo agli stessi enti.

La norma proposta comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica pari all'ammontare della riduzione dei vincoli del Patto proposta, giustificato dalla valenza di carattere nazionale assunta dalla delicata e complessa questione affrontata.





24. Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

2-bis "Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate"

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Motivazione

La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio a regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.

La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.

La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.





25. EFFETTI SUL PATTO DI STABILITÀ DELLE DISMISSIONI SOCIETARIE

La lettera d) del comma 609 della Legge 190 del 29 dicembre 2014 è abrogata.

Motivazione

La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.

Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.

L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.





26. Riduzione dei termini di trasmissione degli spazi finanziari

Al'art.1, comma 8, del del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, l'ultimo periodo della lett. c)

[attualmente così formulato:

“Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”]

è sostituito dal seguente:

“Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1° settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”

MOTIVAZIONE

L'esigenza di ridurre i termini di trasmissione degli spazi finanziari da parte degli interessati dal comma 8 dell'art.1 del decreto (da spostarsi dal 30 settembre al 1° settembre) permette di disporre di un tempo adeguato sia per il calcolo dell'eventuale ulteriore spazio di Patto concesso (da definirsi, in seguito alle Comunicazioni degli enti interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata), sia della effettiva possibilità poi che gli enti interessati ne possano beneficiare in termini di spesa da effettuarsi per cassa nell'anno 2015.





27. Rinegoiazione mutui. Sanatoria deliberazioni di autorizzazione

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoiazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015.”

Motivazione

La norma si rende necessaria in quanto l'estensione della facoltà di rinegoiazione dei mutui in essere anche agli enti locali in esercizio provvisorio del bilancio corrente è intervenuta ad opera del dl 78 del 2015 in data successiva (19 giugno) al termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti per il perfezionamento della rinegoiazione (12 giugno). Il provvedimento fondamentale ai fini del perfezionamento è la deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'operazione. Tale deliberazione è stata pertanto adottata da parte degli enti in esercizio provvisorio in assenza di espressa copertura normativa e questa imperfezione potrebbe dar luogo ad eccezioni di legittimità dell'intera operazione.





28. Ampliamento delle risorse utilizzabili per l'estinzione di prestiti obbligazionari

All'articolo 7, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

“9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole “al 31 dicembre 1996”, sono aggiunte le seguenti: “e alla conversione dei prestiti obbligazionari”.

9-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35 -comma 7- le parole “Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili” sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.”

Motivazione

Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoziazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 9-ter modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.





29. Centrali Uniche di Committenza. Soglia esente anche per comuni minori

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.

Motivazione

Con il Decreto legge n. 192 del 2014 “Milleproroghe” (legge 11/2015), è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro – ma anche inferiori a questo ammontare - nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.





30. Facoltà di utilizzo di parte dei proventi da alienazioni immobiliari per spesa corrente

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali.”

Motivazione

La previsione in questione permette, quale misura eccezionale per i soli anni 2015 e 2016, di disporre parzialmente dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale, in considerazione della concentrazione di elementi restrittivi anche collegati agli effetti dell'applicazione della nuova contabilità, che agiscono in particolare a partire dal 2015, anno di avvio della riforma contabile.





31. Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile

All'articolo 2, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis . Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Motivazione

La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza.

Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.

La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica





32. Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci

All'articolo 8, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa”.

Motivazione

La norma proposta permette – in fase di attuazione dell'erogazione di liquidità finalizzata all'estensione del dispositivo del dl 35/2013 in materia di agevolazione al pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione – di riservare una quota di liquidità a sostegno del passaggio alla nuova contabilità nei casi in cui gli enti locali si trovino contemporaneamente nella situazione di dover assorbire un disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e di dover ricorrere ad anticipazioni di cassa.



33. Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazione dati

All'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito:

“Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione.”

Motivazione

Con la norma proposta si riduce la portata della sanzione relativa al Patto, nel caso di mero ritardo nella comunicazione della certificazione

Nell'attuale disciplina vale la sanzione, obiettivamente sproporzionata, che dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per l'intero anno successivo a quello di inadempienza.

Con la norma proposta la sanzione è applicabile fino al momento dell'avvenuto invio della certificazione, a condizione che la certificazione stessa attesti il rispetto del Patto di stabilità interno.



34. Sostegno al completamento delle opere per insediamento EFSA a Parma con particolare riguardo a scuola europea

All'art.1, comma 8, dopo la lett. c) è inserita la lettera:

c-bis) all'esclusione dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di € 4,5 milioni complessivi, delle spese sostenute dal Comune di Parma negli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115.

Motivazione

In seguito al programma di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e alla realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115, all'art. 1 comma 102 della Legge 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) in cui si prevedeva l'esclusione di spese effettuate per i suddetti interventi dalla verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 14 mln. di euro per le annualità 2011-12-13, non essendo ad oggi completato il trasferimento delle risorse provenienti dallo stato per mancato perfezionamento di procedure espropriative per alcuni interventi inseriti nel programma approvato dal Ministero Infrastrutture e ultimato il cantiere della nuova scuola Europea

La norma proposta permette che le risorse provenienti dallo Stato e i finanziamenti ulteriori sostenuti dal Comune di Parma per la realizzazione dei suddetti interventi possano non essere ritenute rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.





35. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali

All'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

Motivazione

I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUEL sono individuati nei "tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio", aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.

La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.

La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.



36. Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. "Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada"

"1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. Il comma 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati".

Motivazione

La norma oggetto di modifica obbliga alla destinazione del 50 per cento dei proventi delle multe per violazioni del Codice della strada incamerati dai Comuni e dagli altri enti territoriali ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte.

Con la modifica proposta si aboliscono le quote indicate dalle lettere a) e b), che obbligano all'impiego del 12,5% dei proventi, rispettivamente per la segnaletica stradale e per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Gli oggetti di intervento vengono mantenuti, lasciando però all'ente locale la responsabilità di ripartire l'impiego del complessivo 50% vincolato tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge.

La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo.

La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione al mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.





37. Facoltà di riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd. Pre-dissesto)

All'art. 2 dopo il comma 6, aggiungere il comma:

"6-bis. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art.243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge."

Motivazione

La rigidità delle procedure previste dalla legge per la revisione dei piani di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd pre-dissesto) rende necessario un intervento normativo finalizzato a permettere la riformulazione del Piano in presenza di rilevanti modifiche delle condizioni della gestione finanziaria degli enti locali, che sono investite da cambiamenti in grado di modificare significativamente i termini e il percorso di riequilibrio a suo tempo indicati nei piani presentati o approvati.

Nelle more di un più organico intervento, la norma proposta permette all'ente coinvolto in un piano di riequilibrio di tenere conto degli effetti della nuova contabilità riformulando di conseguenza il Piano.





38. Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

7-bis "Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000"

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

Motivazione

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad una razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, prevista dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con i decreti-legge numeri 16 e 192 del 2014), volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL.

In particolare, la norma consente agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, di deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

L'opportunità della previsione della disposizione in parola nasce, altresì, dalla lettura della delibera n. 6/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie del 15 aprile 2014, laddove, in relazione alla norma di cui all'art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013, viene affermato che "...la formulazione della norma che nella descrizione della fattispecie astratta ipotizza il caso di un ente che abbia avuto il diniego di approvazione da parte del Consiglio comunale, prefigura una "dualità" tra ente e consiglio che non solo non esiste "in re" ma è, anche, del tutto difforme dalla costruzione ordinamentale delle attribuzioni e dalla disciplina procedimentale. Da qui la prima conclusione che il consiglio comunale non può esercitare una funzione di valutazione distinta e diversa da quella di proposta e definizione del piano di risanamento, per cui una volta deliberata la scelta di ricorso al piano, il consiglio comunale deve provvedervi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della predetta deliberazione; decorso tale termine e laddove non sia intervenuta, prima della predetta scadenza, una revoca della decisione di ricorso al piano, si introduce, ai sensi dell'art. 243-quater comma 7 TUEL, quale effetto legale tipico (delibera n. 13/SEZAUT/2013/QMIG), la procedura per la dichiarazione di dissesto e l'eventuale procedimento di sostituzione degli organi da parte del Prefetto.

Nell'attuale disciplina non è contemplata nessun'altra alternativa, a parte l'eventuale ripresa del procedimento di dissesto guidato laddove era già pendente...la norma ha un



senso purché si ritenga che la situazione ipoteticamente legittimante la riproposizione del piano sia quella in cui il consiglio dell'ente, dopo la scadenza del ripetuto termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di decisione di ricorso al piano, abbia fatto valere una decisione di revoca sostanziale (negata l'approvazione secondo la norma) di quest'ultima... Conclusivamente, l'assunto introduttivo di tentare di ricondurre a sistema le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 573 della legge di stabilità per il 2014, si può riassumere nella considerazione che la norma...contempla una facoltà di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale per ...quegli enti che alla scadenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 del TUEL non abbiano presentato il piano di riequilibrio e facciano valere una decisione di...sostanziale revoca del ricorso al piano e per i quali non sia intervenuta ancora la dichiarazione di dissesto...".

Conseguentemente, con il comma 2, viene soppressa la norma di cui all'articolo 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per ragioni di coordinamento sostanziale con le modifiche introdotte dalla norma in commento.



39. Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9

All'articolo 7, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato".

Motivazione

E' introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.



40. Modifiche alla disciplina del pre-dissesto art. 243-bis comma 9 lettere b) e c)

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

7-bis "Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c)"

"1. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

Motivazione

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.





41. Tutela degli accordi sottoscritti con i creditori nella gestione dei piani di riequilibrio pluriennali (art. 243-bis, comma 7, dlgs 267/2000)

“10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che risultano censiti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.”

Motivazione

Gli enti locali che non riescono a garantire i servizi pubblici essenziali o il saldo della propria esposizione debitoria con gli ordinari strumenti di bilancio possono dichiarare dissesto o, in alternativa, adire le procedure dell'art. 243-bis del DLgs. n. 267/2000. La dichiarazione di dissesto concede all'organo straordinario di liquidazione cinque anni di tempo per saldare i debiti in base alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi con i creditori. In base al principio della non fallibilità degli enti pubblici, la quota di debito eventualmente non soddisfatta dalla liquidazione non si estingue, ma torna in capo all'ente locale al termine della gestione del “dissesto”. Ai sensi dei commi 2-4 dell'art. 248 del TUEL nel quinquennio della liquidazione sono inibite le azioni esecutive, i crediti non maturano interesse e i pignoramenti eseguiti non vincolano l'ente e il tesoriere:

248. *Conseguenze della dichiarazione di dissesto.*

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 [il rendiconto della gestione liquidatoria, da redigersi a cura dell'organo straordinario di liquidazione entro 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento e da trasmettersi all'organo regionale di controllo e all'organo di revisione (c. 11, art. 256) n.d.r.] **non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.** *Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.*



3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Tali previsioni, a garanzia dei creditori che sottoscrivono transazioni e della gestibilità del debito da parte dell'organo straordinario di liquidazione, tutelano la massa attiva garantendone la disponibilità all'organo liquidazione, evitando che le risorse dedicate alla gestione del debito vengano aggredite dai creditori che non intendano sottoscrivere accordi transattivi. La fattispecie del "dissesto", dunque, contempera l'interesse pubblico dell'ente a garantire un congruo periodo di gestione del debito pregresso a valere sulle risorse censite senza subire aggressioni patrimoniali e gli interessi privati: a) dei creditori che giungono a risoluzione transattiva del rapporto con l'ente circa la certezza e disponibilità delle risorse per la liquidazione del credito; b) dei creditori che non sottoscrivessero accordi transattivi a non dover subire riduzioni forzose del valore (nominale) del credito che, superata la fase di "congelamento" della gestione liquidatoria, non viene a decadere per effetto della procedura, ma recupera la sua piena validità al termine della liquidazione dell'ente.

La procedura introdotta con l'articolo 243-bis del TUEL non prevede questa articolata ed equilibrata composizione di tutela dei molteplici interessi pubblici e privati: la tutela dalle azioni inibitorie è limitata alla fase di predisposizione ed esame del piano di riequilibrio e durante questo periodo il credito continua a maturare interessi. Al fine di consentire anche in questo caso l'articolata composizione di interessi configurata nel caso di dichiarazione di dissesto, appare necessario replicarne forme e modalità anche nella procedura del riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis.

A tale scopo si estende dunque la seguente proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 243-bis del DLgs 267/2000, che applica alla procedura del riequilibrio finanziario i medesimi istituti previsti dall'articolo 248.






42. Revisione scadenze contabili 2015

All'articolo 7, aggiungere, infine, i seguenti commi:

9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015".

Motivazione

Il termine per il bilancio di previsione è stato fissato, per il 2015, al 30 luglio 2015. Si ritiene opportuno, di conseguenza, rinviare ad una data successiva il termine attualmente fissato a fine luglio, per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, uniformando al 30 novembre anche il termine ultimo per l'assestamento del bilancio 2015.



43. Abolizione comunicazioni superflue

All'art. 7, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

“9-bis: Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994, è abrogato;
- b) all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, i commi 2 e 3 sono soppressi”.

Motivazione

La disposizione che si propone di abrogare alla lettera a) prevede la trasmissione al Mef da parte dei Comuni, di una situazione riepilogativa (riferita all'anno precedente) della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si ritiene che tale obbligo sia diventato superfluo alla luce della reperibilità del dato richiesto in altri documenti contabili (SIOPE e Certificato al conto consuntivo).

La stessa considerazione circa l'inutilità dell'adempimento richiesto ai Comuni vale per ciò che riguarda la comunicazione all'ANCI/CNC (oggi IFEL) dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di ICI, sanzioni ed interessi (lett b). Tale obbligo risulta infatti superato tanto dalla normativa quanto dalla prassi di reperimento del dato in altri documenti contabili.

D.M. 26 aprile 1994

Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 4

2. Il comune o il concessionario deve trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

DM 31 luglio 2000

Articolo 3 - Trasmissione dati relativi a versamenti per sanzioni e interessi.

2. I comuni di cui all'art. 2 del presente decreto devono inviare al Consorzio ANCI/CNC, che provvede al loro successivo inoltro alla direzione centrale per la fiscalità locale, i dati riepilogativi relativi ai versamenti di cui al comma 1, nei tempi ivi stabiliti e con le modalità di cui all'allegato 3.

3. La prima fornitura, che deve contenere i dati dei versamenti effettuati fino al 30 giugno 2000, deve essere inviata entro il 30 settembre 2000.



44. Non estendibilità a tutti i tributi locali delle procedure di rimborso di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013

All'articolo 7, inserire, infine, il seguente comma:

“9-bis.All'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68, le parole “a tutti i tributi locali” sono sostituite dalle parole “all'Imu, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares”.

Motivazione

La disposizione che si propone di modificare dispone che le procedure di cui ai commi 722-727, disciplinanti il rimborso degli importi erroneamente versati dai contribuenti, si applicano a tutti i tributi locali.

In realtà, la ratio della procedura dei rimborsi nella legge di stabilità 2014 era di fatto giustificata dalla particolare disciplina IMU che per l'anno 2012 prevedeva una destinazione di gettito incassato tra Stato e Comuni, nella misura del cinquanta per cento per ciascun comparto, relativamente a tutte le fattispecie impositive. Dall'anno 2013 invece, la diversa destinazione di gettito ha riguardato solo i fabbricati di categoria “D”, per cui è prevista la totale devoluzione allo Stato ad eccezione della maggiorazione eventualmente stabilita dal Comune. Inoltre, sempre a partire dall'anno 2012 il gettito IMU di ciascun ente è stato direttamente connesso alla quantificazione del FSR, prima, e del FSC, dal 2013. Tale particolarità ha dato luogo ad un considerevole numero di errati versamenti, che necessitano di una regolarizzazione secondo procedure chiare e definite sia nei rapporti Stato – Comuni, sia nella correzione delle dinamiche IMU/FSC.

Dal 2014 anche la Tasi si è inserita nel processo di determinazione del FSC, determinando, al pari dell'IMU, possibilità di errori nei pagamenti con conseguenti alterazioni del Fondo di solidarietà comunale 2014.

Altra fattispecie che ha comportato la possibilità di errore dei contribuenti nella destinazione del gettito, ma solo per l'anno 2013, è la maggiorazione Tares, di competenza dello Stato. Anche in questo caso, le richieste di rimborso che vengono per legge gestite dai Comuni devono trovare attuazione attraverso compensazioni con lo Stato, destinatario dei pagamenti.

Per questi motivi, anche a seguito di un concorde scambio di vedute presso la Conferenza Stato-Città con i ministeri competenti, si ritiene che debbano essere sottoposti al procedimento di comunicazione al Mef e di gestione integrata degli esiti dei rimborsi, previsto dall'art. 1, co.4 del dl 16/2014, soltanto i tributi effettivamente rilevanti. Non hanno alcun rilievo ai fini indicati, infatti, i tributi che sono al di fuori dal circuito dell'F24, come l'imposta di pubblicità la Tosap o la Tari, la cui gestione è interamente comunale.

DI 16/2014

Art.1

*4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **si applicano a tutti i tributi locali.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.*





45. Norme in materia di riscossione delle entrate locali

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

7-bis "Norme in materia di riscossione delle entrate locali"

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 53:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

ii) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede



tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1° settembre 2015 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da "ed è" fino a "446" sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Motivazione

La modifica proposta, in linea con i principi contenuti nella delega fiscale, è volta a dare una soluzione alle problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate dei comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, privilegiando forme eminentemente pubblicistiche della relativa gestione, anche in considerazione della natura delle funzioni di interesse e dell'inopportunità, come dimostrato dalle vicende relative ad alcuni grandi concessionari, di affidare totalmente poteri autoritativi della massima delicatezza a soggetti completamente privati, favorendo, in pari tempo, la realizzazione di economie di scala.

Si prevede, in buona sostanza, la costituzione di un Consorzio per l'esercizio delle varie fasi di gestione delle entrate degli enti, anche nell'intento di soddisfare al meglio le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione, così da garantire all'ente locale certezza nelle risorse disponibili, che non esclude affatto, in ogni caso, forme di collaborazione con soggetti privati.

Per conto degli enti e tramite il Consorzio (in alternativa alla gestione diretta o tramite società interamente partecipate), le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione volontaria dei tributi saranno svolte da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e nell'ambito di bacini di erogazione del servizio in grado di assicurare maggiore affidabilità all'azione dei soggetti privati dedicati. Le attività di riscossione coattiva, verranno invece curate dalle società del gruppo Equitalia, sempre che l'ente locale non scelga, anche in questo campo, di operare direttamente o attraverso società interamente partecipata.

La costituzione, la disciplina e le modalità di funzionamento del Consorzio, i criteri di determinazione del compenso dovuto dai comuni e quelli necessari per affermare la diretta responsabilità nei confronti degli enti impositori dei soggetti (società aggiudicatarie delle gare e società del gruppo Equitalia) che svolgono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, saranno regolati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

La norma proposta non comporta oneri per la finanza pubblica e può anzi produrre effetti positivi in termini di miglioramento della capacità di riscossione delle entrate locali.





46. Norma di interpretazione autentica riconoscimento incentivi “Legge Merloni”

All'art. 13-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere il seguente comma 8:

“Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti approvati e finanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto”.

Motivazione

La ratio di questo emendamento sta nel fatto che numerosissimi progetti, approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014, hanno previsto nel quadro economico di progetto gli importi degli incentivi per le attività di ingegneria e architettura svolte dal personale interno all'Amministrazione, calcolati secondo il precedente regime normativo e in coerenza con i regolamenti approvati da ciascuna Amministrazione.

La Legge 114/2014, con le modifiche introdotte, crea invece difficoltà per le risorse degli enti e per la effettiva copertura finanziaria di progetti già approvati e, in molti casi, già appaltati. Per questi progetti infatti, gli enti si troveranno a dover recuperare altre risorse, evidentemente non previste prima della entrata in vigore della citata Legge, per poter affidare all'esterno gli incarichi.

Ferma restando la volontà del Legislatore, si ritiene che almeno per tutti i progetti approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014 permanga a tutti gli effetti il precedente regime normativo previsto agli artt. 92 e 93 del D. Lgs 163/06.

In materia peraltro, già nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, erano emerse criticità, come si evince dall'Ordine del Giorno di seguito richiamato.

Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

Atto a cui si riferisce:

C.9/02486-AR/1 ... premesso che: l'articolo 13, modificato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, prevede l'abrogazione degli incentivi per la progettazione – contemplati dai commi 5...

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02486-AR/134 presentato da FABBRI Marilena. Testo di Giovedì 31 luglio 2014, seduta n. 276

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13, modificato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, prevede l'abrogazione degli incentivi per la progettazione – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – che attualmente vengono corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente, ampliando quindi ulteriormente la disposizione contenuta nel testo iniziale del presente decreto, che invece si limita ad escludere l'erogazione di tali incentivi per il solo personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico;

i commi 5 e 6 dell'articolo 92, di cui si è prevista l'abrogazione dispongono il riparto: di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (comma 5); del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla



redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (comma 6);

l'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente dell'AC 2486, introduce i commi da 7-bis a 7-quinquies all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) relativi ad una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione soppressi dal precedente articolo 13 a favore dei soli incaricati e loro collaboratori senza qualifica dirigenziale;

la modifica dell'oggetto dei suddetti articoli determinerà per un certo periodo di tempo, a tutela dei diritti acquisiti degli interessati, l'applicazione contestuale di tre regimi normativi diversi a seconda della data in cui l'amministrazione ha disposto la nomina o l'incarico a norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 e dei sopravvenuti commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 93 codice degli appalti:

- i commi 5 e 6 dell'articolo 92 codice degli appalti, si applicano agli incaricati e loro collaboratori con e senza qualifica dirigenziale relative ai piani e alle opere affidate o disposte fino alla data del 24 giugno 2014, giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 92 codice degli appalti, si applicano solo al personale incaricato e loro collaboratori senza qualifica dirigenziale relative ai piani e alle opere affidate dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;
- gli articoli 13 e 13-bis del provvedimento in esame ai sensi dell'articolo 54, produrranno i loro effetti solo sulle nomine e gli incarichi affidati o disposti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

impegna il Governo

ad emanare una circolare relativa alle disposizioni degli articoli 13 e 13-bis da applicarsi alle nomine e agli incarichi relativi a lavori ed opere pubbliche affidate o disposte successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che quindi confermi l'irretroattività degli stessi rispetto ai piani ed ai progetti precedentemente avviati. Le liquidazioni future a SAL (stato avanzamento lavori) delle somme spettanti e già impegnate per i piani, i lavori e le opere pubbliche già affidate, seguono quindi la normativa ed i regolamenti vigenti al momento delle rispettive nomine ed incarichi.

9/2486-AR/134. Fabbri.



47. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati e dell'accettazione delle candidature da parte dei Consiglieri metropolitani

**Art. 7
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)**

All'articolo 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“10. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, primo comma, secondo periodo, dopo le parole “di cui al presente comma” inserire le seguenti “i consiglieri metropolitani”.”

Motivazione

L'emendamento è necessario per coordinare le previsioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, alle previsioni della legge n. 56/2015, attribuendo il potere di effettuare le autenticazioni anche ai consiglieri metropolitani.



48. Riduzione trasferimenti nei processi di federalismo demaniale

Art. 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

All'articolo 7 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5 bis All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

Al primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, mentre per i beni in relazione ai quali lo Stato introitava indennità di occupazione senza titolo, la riduzione avverrà unicamente per l'anno in cui è avvenuto il trasferimento del bene,"

• alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo " Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato."

Motivazione

Con le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Se l'immobile è occupato dall'ente richiedente senza titolo si prevede la decurtazione dei trasferimenti per un importo pari all'importo attualmente versato per due annualità.

Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari e come riconosciuto al successivo comma 11 . Con questo emendamento si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.



49. Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP

Art. 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

10. "La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

Motivazione

Si tratta di un emendamento finalizzato a chiarire la corretta determinazione del corrispettivo a seguito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep. Per risolvere questa situazione si propone il seguente emendamento che fornisce un'interpretazione che riconosce agli enti locali l'autonomia di decidere se effettuare l'abbattimento del 50% e praticare un minor costo del riscatto per i cittadini che vogliono acquisire in proprietà il diritto di superficie del proprio appartamento.



50. Devoluzione demanio marittimo declassificato

Art. 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell’ente locale, secondo le modalità previste dall’articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.”

Motivazione

L'emendamento proposto è volto a consentire il trasferimento a titolo gratuito delle aree e degli immobili che insistono nei Comuni e che non sono stati interessati dal cd federalismo demaniale perché classificati come demanio marittimo. Si tratta di beni che hanno perso le caratteristiche di demanialità marittima e che potrebbero essere funzionali per progetti di riqualificazione.



51. Database locale di servizio fino a completamento modalità di comunicazione con ANPR

Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica)

All'articolo 10 comma 1 lettera b) sostituire le parole "... e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale" con le parole "*.. e solo fino alla completa realizzazione dell'Anagrafe nazionale e all'adeguamento delle modalità di comunicazione tramite cooperazione applicativa all'ANPR suddetta, ..*"

Motivazione

Si ritiene necessario, prima che i Comuni dismettano la banca dati di servizio locale, che le modalità di comunicazione con l'ANPR siano perfettamente adeguate e tali da garantire continuità di servizio agli enti locali, anche attraverso la completa integrazione di tutti i sistemi gestionali non demografici che necessitano dei dati dei cittadini per i propri fini istituzionali.



52. Modifiche regolamento di stato civile

Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica)

All'articolo 10 dopo il comma 2 inserire il comma

2bis *“Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell'archivio nazionale informatizzato dello stato civile, adottato ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della Giustizia, sentiti la Conferenza Stato-città ed autonomie locali al sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.”*

Motivazione

E' necessario prevedere l'adeguamento del Regolamento dello Stato Civile alle nuove disposizioni già in sede di norma primaria, coinvolgendo tutti gli attori del processo, inclusi i Comuni, che saranno fortemente impattati dal passaggio a modalità informatizzate di gestione e archiviazione dello Stato Civile, sia dal punto di vista organizzativo che procedurale e finanziario. Si ritiene, quindi, indispensabile che le modifiche al DPR 396/2000 recante la disciplina dello Stato Civile per l'adeguamento alle nuove disposizioni siano condivise anche con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.





53. Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali

Aggiungere il seguente articolo

art.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;*
- 4) assenza di dolo o colpa grave;*
- 5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.*

Motivazione

Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, si presenta alquanto carente. Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione della norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987).

In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per analogia legis quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato - Sez. III - parere n. 792/2004).



Sono intervenute inoltre alcune sezioni regionali della Corte dei Conti tra le quali, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile – dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato – ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: "La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del "principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto" (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991)." (Parere n. 86/2012).

Con l'emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, **colmando definitivamente un vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento**, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.





54. Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

Aggiungere il seguente articolo

Art.

Le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", di cui al comma 2 dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

La questione in esame concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2, art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma - come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 - è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa.

Tale disposizione origina dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato.

Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/ amministratori.

Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando crescenti difficoltà per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la ratio della previsione normativa di cui all'art. 86, comma 2, TUEL.

Sotto altro profilo l'azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell'iscrizione all'Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto una ratio che occorre recuperare nella sua pienezza, così come è stata dall'approvazione del D.Lgs. 267/2000 fino alle pronunce di alcune Corti dei Conti regionali (C.C. Basilicata n.3 del 15 gennaio 2014, C.C. Lombardia n.95 del 4 marzo 2014, C.C. Abruzzo n. 145 del 7 agosto 2014).



55. Proroghe termini gare GAS

Articolo 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

10. I termini di cui all' articolo 3, comma 1 , del regolamento di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 , relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo e del secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati al 31 dicembre 2015 mentre quelli del terzo e del quarto raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 febbraio 2016. Sono esclusi gli ambiti di cui all' articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 .

Motivazione

L'emendamento è necessario a causa dei continui mutamenti, che hanno reso incerto il quadro normativo di riferimento, e del rischio di penalizzazione per Comuni parte dei primi quattro gruppi di ATEM, ormai giunti a ridosso della scadenza dei termini perentori - per pubblicare i bandi di gara - imposti per legge ma che, alla luce dell'instabilità del quadro normativo esistente, non potranno assolutamente essere rispettati dai Comuni.

Per tali Ambiti è pertanto assolutamente necessario evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative ed economiche, prolungando, la precedente scadenza, sia considerando la necessità di alcuni chiarimenti regolatori sia che il decreto di modifica del previgente regolamento ministeriale - che introduce significative innovazioni che dovranno essere recepite ed inserite con una congrua tempistica, nei documenti di gara - non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto non può ancora trovare applicazione.



56. Fondo TPL città metropolitane

Articolo 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

1-bis. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana.

Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.”

Motivazione

L’assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Città Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l’urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell’aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli impianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.

E’ necessario che i criteri di individuazione della quota del fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore.



57. Vendita in blocco a CDP

All'art. 11 quinquies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è apportata la seguente modificazione:


Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma

1 bis: "Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica".



58. Riacquisto da cartolarizzazione

All'art 3 comma 17 del D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:
“; *parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'art. 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo*”





60. Vendita in blocco a cdp

All'art. 11 quinquies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis: "Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica".





61. Riacquisto da cartolarizzazione

All'art 3 comma 17 del D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

“; parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'art. 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo”

Motivazione

Tale disposizione risulta necessaria al fine di armonizzare la disciplina delle procedure di cartolarizzazione fra le amministrazioni pubbliche



62. RIFIUTI TOSSICI

All'art. 7, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“10. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

Relazione illustrativa

L'emendamento è necessario al fine di fornire riscontro alla forte esigenza emersa a livello territoriale di una chiara ed univoca indicazione rispetto alla problematica relativa all'entrata in vigore della nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti, dallo scorso 1 giugno, che sta creando numerose criticità rispetto alla gestione degli stessi rifiuti sia nei Centri di raccolta comunali per il conferimento presso gli impianti di destino sia in termini più generali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti codificati con codice CER pericoloso assoluto o con CER "a specchio".

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 "che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". Il regolamento 1357/2014 contiene le nuove indicazioni comunitarie necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15. Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

Il settimo considerando del citato regolamento prevede che la necessità che la Commissione effettui specifici studi supplementari per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico"; tali studi sono ritenuti necessari per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/200.

In considerazione di ciò, la norma in oggetto, prevede, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle ulteriori specificazioni per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", che tale caratteristica sia attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7, già richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 28.

La norma si pone in linea di continuità con la disciplina previgente e risponde alle esigenze di chiarezza lamentate dagli operatori del settore.



63. BILANCI ENTI LOCALI

Art. 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

All'art. 7 comma 9 dopo le parole "eventuali mancati ricavi" aggiungere le seguenti parole "iscritti nel bilancio degli enti locali"

Motivazione

La disposizione è finalizzata a non provocare effetti contabili perversi a carico dei bilanci comunali dovuti all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi. Si propone l'inserimento dell'inciso per evitare che la norma produca ulteriori effetti, ad esempio nelle concessioni in corso riferite alla gestione dei rifiuti urbani qualora le stesse non coinvolgano i bilanci dei comuni in quanto appaltate a soggetti privati, riconducibili alle norme civilistiche in materia di redazione dei bilanci. Anche allorquando si siano succeduti soggetti diversi nella concessione e non sia avvenuta la cessione del credito. Il mancato inserimento dell'inciso trasferisce automaticamente il rischio d'impresa e la mancata efficacia e tempestività nella riscossione direttamente a carico della tariffa anche in situazioni ove le concessioni regolamentano la questione dei crediti inesigibili in maniera diversa.



64. IMMOBILI DESTINATI A FINI DI GIUSTIZIA

Aggiungere il seguente articolo:

Dopo l'articolo 19 della Legge n. 119/1981 è posto l'articolo 19 bis con cui si statuisce che: "Gli immobili acquistati con il finanziamento di cui all'art. 19 possono essere alienati dai Comuni decorsi 30 anni dall'acquisto ovvero per contingenti criticità strutturali ed il ricavato sarà sempre destinato all'utilizzo di altre strutture giudiziarie o per il miglioramento e adeguamento strutturale di quelle già esistenti."



65. INTERVENTI COMUNI VENETO PER TORNADO

Interventi a favore delle popolazioni della Regione Veneto colpiti dagli eventi dell'8 luglio 2015

Dopo l'art. 13 aggiungere il seguente:

Art. 13 bis

1. "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi dell'8 luglio 2015 (Dolo, Mira, Pianiga) e per i quali è deliberato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli Enti Locali per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio o in attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni".

Motivazione

Si tratta di un primo intervento di emergenza volto a fronteggiare i gravissimi danni determinati dal tornado che si è abbattuto mercoledì 8 luglio nel territorio di alcuni Comuni del Veneto (Dolo, Mira, Pianiga).

L'evento calamitoso, di straordinaria intensità, ha causato una vittima e decine di feriti oltre ad ingentissimi danni al patrimonio pubblico e privato (stima provvisoria 35 milioni di Euro).

In attesa di definire, con i dovuti provvedimenti, l'ammontare dei danni e gli interventi strutturali di ripristino dei danni, è necessario ed urgente consentire ai Comuni interessati la deroga dai vincoli del patto di stabilità interno per le spese necessarie per gli interventi sostenuti per la messa in sicurezza del territorio.



66. ALLOGGI PARCHEGGIO

ART. 7 ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI

Aggiungere il seguente comma:

Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di edilizia sociale, gli enti locali possono destinare, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla programmazione regionale, in via autonoma e previa propria regolamentazione, le unità abitative residenziali facenti parte del proprio patrimonio ad "alloggi parcheggio". I requisiti per l'assegnazione degli "alloggi parcheggio", attestanti il temporaneo grave stato di disagio sociale, dovranno essere individuati con regolamento comunale. L'assegnazione non potrà avere una durata superiore ad anni due. I regolamenti comunali in contrasto con la presente disposizione dovranno essere adeguati entro mesi sei dall'entrata in vigore della legge. In ogni caso, le assegnazioni degli alloggi parcheggio in essere cessano decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

La crescente situazione di disagio sociale, conseguenza principalmente del perdurante livello di disoccupazione strutturale, sta facendo registrare in Italia un allargamento del numero di famiglie al di sotto della soglia di povertà. I programmi di edilizia residenziale pubblica non sono più sufficienti a far fronte all'emergenza abitativa sia in termini quantitativi che in termini temporali in quanto, è ormai dato conclamato, le famiglie si trovano a dover affrontare il problema casa imprevedibilmente a seguito della perdita del lavoro di uno o entrambi i genitori e nel giro di pochissimi mesi. Il rinnovo e l'aggiornamento delle graduatorie ordinarie è spesso lento e farraginoso tanto che nella maggior parte dei casi non consente alle famiglie di potervi accedere per mancanza di bandii aperti e comunque un eventuale inserimento in graduatoria non consentirebbe l'ottenimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in tempi brevi. Per questo è necessario che i Comuni, enti locali più vicini alle emergenze quotidiane, debbano attivare o rinnovare strumenti regolamentari affinché possano, in autonomia, tamponare dette situazioni di emergenza. A tal fine è necessario che il decreto sottolinei e puntualizzi con maggiore forza la facoltà dei Comuni di provvedere in autonomia e con propria regolamentazione all'assegnazione di immobili di proprietà a soggetti che si trovino imprevedibilmente in situazioni di emergenza abitativa e che non abbiano le risorse necessarie per accedere al libero mercato delle locazioni immobiliari.

L'emendamento proposto è quindi una risposta concreta alle esigenze della collettività.



67. Modifiche art. 7

Articolo 7 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

“I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del terzo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento, di 7 mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di 3 mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di 2 mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e di quelle previste per il solo primo raggruppamento dall’art. 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013.”

Motivazione

L'emendamento è necessario a causa dei continui mutamenti, che hanno reso incerto il quadro normativo di riferimento, e del rischio di penalizzazione per i Comuni, essendo alcuni ATEM ormai giunti a ridosso della scadenza dei termini perentori, imposti per legge, per pubblicare i bandi di gara. Considerando l'instabilità del quadro normativo esistente, è accertato che tali termini non potranno assolutamente essere rispettati dai Comuni per cause esogene a loro non imputabili.

In merito a ciò è necessario evidenziare che il decreto di modifica del previgente regolamento ministeriale sui criteri di gara - che introduce significative innovazioni che dovranno essere recepite ed inserite con una congrua tempistica, nei documenti di gara - non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto non può ancora trovare applicazione.

Inoltre la proroga consentirebbe di ristabilire il giusto lasso di tempo fra le gare da bandire, favorendo così competizione fra i soggetti interessati, altrimenti fortemente limitata.

Viepiù esiste il problema della corretta valorizzazione delle reti rispetto all'utilizzo delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" di cui al Dm 22/5/2014 che sono state impugnate da alcuni gestori e sulle quali il giudice amministrativo si pronuncerà il prossimo autunno.

E' evidente quindi che risulta assolutamente prolungare la precedente scadenza, anche la fine di evitare le previste sanzioni amministrative ed economiche per i Comuni.

L'emendamento consente pertanto di "diluire" le scadenze di gara che i successivi rinvii hanno concentrato in pochi mesi, recuperando la ratio originale del provvedimento che voleva consentire alle aziende partecipanti alle gare di meglio gestire la gravosa attività, sul piano tecnico e amministrativo, necessaria per la partecipazione alle gare di ogni ambito.



Articolo 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“10. All'articolo 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi 2, 4 e 5 sono abrogati.

11. In relazione alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, alla scadenza dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 200 n. 164.

12. Decorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.”

Motivazione

In tema di gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, dalla pubblicazione del DM 226/2011 sono stati emanati numerosi provvedimenti che hanno innovato profondamente la disciplina inizialmente prevista per le gare d'ambito ed ancora oggi vi è uno stato di incertezza normativa e regolamentare che non consente il rispetto delle tempistiche perentorie di legge.

Considerato tale aspetto è necessario eliminare le sanzioni economiche ed amministrative per i Comuni, ancora previste per il mancato rispetto dei succitati termini, come detto non sostenibili per gli ambiti con scadenze ravvicinate. La disciplina sanzionatoria potrebbe essere reintrodotta in un secondo momento, dopo avere verificato l'impatto delle nuove disposizioni rispetto all'operatività delle procedure di gara avviate.

Inoltre è di assoluto rilievo prevedere che l'eventuale intervento sostituito regionale avvenga dopo un periodo di diffida ad adempiere trascorso il quale, in caso di inerzia regionale può provvedere il MISE.



Articolo 7 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

“All’art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli Enti locali di cui al Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e al Decreto ministeriale 18 ottobre 2011, e le società patrimoniali delle reti, proprietari in tutto o in parte degli impianti per la distribuzione di gas naturale ovvero che lo diventeranno - per effetto delle condizioni contrattuali - alla cessazione del rapporto di concessione/affidamento con il gestore uscente, possono disporre l’alienazione di tali beni patrimoniali al soggetto aggiudicatario del servizio, prevedendo tale condizione all’interno del bando di gara d’ambito di cui all’art. 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l’Ente ha disposto l’alienazione, il nuovo gestore corrisponde all’Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti, calcolato ai sensi dell’art. 5 e ss. del Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 s.m.i.. Il valore di cui al periodo precedente corrisposto dall’aggiudicatario del servizio - indipendentemente se coincidente col gestore uscente o trattasi di nuovo gestore entrante - costituisce, ai fini dei riconoscimenti tariffari, il valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell’art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e s.m.i..”

Motivazione

Molti Comuni risultano essere ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni. La proposta emendativa è volta quindi a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale che definisca un congruo valore di cessione delle stesse, in relazione allo svolgimento delle prime gare d’ambito, in maniera tale da non penalizzare i Comuni ovvero le società patrimoniali proprietari, risolvendo così molteplici situazioni territoriali.

E’ necessario segnalare che in merito alla valorizzazione dei propri assets, in numerosi casi i Comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall’Autorità con riferimento a tutti i cespiti costituenti il patrimonio per cui ne consegue l’impossibilità materiale per l’Ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal DM 226/2011. Anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dal stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio dell’Ente locale, soprattutto nei casi di valori definiti d’ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli.



Articolo 7
Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, alla fine del comma 3, inserire le seguenti parole: “nonché la relativa quota di ammortamento annuale””.

Motivazione

E’ assolutamente necessario che rispetto al riconoscimento tariffario dell’ammortamento della rete di proprietà comunale e delle società patrimoniali, non previsto dal dm 226/2011, tale elemento sia corrisposto annualmente ai Comuni o alle società patrimoniali. L’attuale mancanza di tale elemento, assolutamente ingiustificata, nonché l’orientamento di prevedere tale riconoscimento solo al termine dei 12 anni di concessione determinerebbe un effetto negativo per le amministrazioni proprietarie della rete, sia in termini di disponibilità di risorse, che vengono sottratte ai Comuni lasciandole nella disponibilità dei gestori fino alla scadenza della concessione sia rispetto alla remunerazione del capitale.



Articolo 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

Al fine di accelerare le procedure di avvio delle gare d'ambito, le stazioni appaltanti non sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 ed alla relativa procedura dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel caso in cui rispetto ai documenti tipo, i bandi da pubblicare siano ad essi conformi, ovvero si discostino solo per la presenza di un punteggio tecnico minimo per l'accesso alla valutazione dell'offerta economica ovvero in relazione ai titoli di efficienza energetica aggiuntivi da offrire in sede di gara sia prevista la possibilità di prevedere la realizzazione del 50% degli interventi ipotizzati e la corresponsione di un congruo controvalore economico *una tantum* pari al 50% dei titoli stimati, da ripartire fra i Comuni dell'ambito sulla base dei punti di riconsegna di ogni Comune parte dello stesso ovvero prevedano elementi di scostamento operativi ed a tutela delle amministrazioni rispetto ai documenti tipo.

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di accelerare l'iter di avvio della gara evitando ulteriori passaggi burocratici nel caso in cui vengano utilizzati esattamente i documenti tipo allegati al regolamento ministeriale di cui al decreto 226/2011 smi ovvero la Stazione Appaltante se ne discosti per aspetti non essenziali.



Articolo 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

“10. A decorrere dall'anno 2016 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46 bis del decreto-legge 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge 222/2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difformi dei soggetti gestori.”

Motivazione

L'emendamento proposto permette di risolvere l'annosa questione relativa all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che al momento - nonostante la perentorietà dei termini, comunque prorogati e le sanzioni per le amministrazioni inadempienti - non possono essere effettuate a causa dell'incertezza del quadro normativo (le linee guida sono state emanate da poco e già modificate e presentano questioni tecniche legate alle casistiche di applicazione delle stesse). Alla luce di ciò è pertanto necessario prorogare le scadenze perentorie fissate dalla normativa. Allo stesso tempo è essenziale garantire nella fase di transizione, ad alcune amministrazioni il canone di cui all'articolo 46 bis del dl 159/2007 smi (prevede la possibilità del Comune di chiedere fino al 10% del VRD determinato dall'allora AEEG alle previgenti condizioni tariffarie, che viene però riconosciuto in tariffa quindi in bolletta per l'utenza) senza che lo stesso, sia coperto dalla tariffa corrisposta dall'utenza. Tale riconoscimento in tariffa risulta del tutto ingiustificato, in quanto i gestori continuano comunque a beneficiare delle condizioni contrattuali in essere godendo dell'esclusiva del servizio, mentre i Comuni sono impossibilitati a ricorrere al mercato per ottenere condizioni maggiormente favorevoli e non gravanti sull'utenza. La sostenibilità, per i gestori, della misura proposta è comunque già stata esplicitata dall'allora AEEG, in quanto è di molto inferiore al limite di VRD - vecchia regolazione - che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai concessionari in sede di offerta delle precedenti gare (pertanto non scaricabile in tariffa). La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.





68. Estensione delle facoltà di ammortamento prolungato del Piano di riequilibrio anche agli enti non sperimentatori

All'articolo 2, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole da "sperimentatori" a "n.118" sono abolite;
- b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "30 anni".

Motivazione

L'articolo 3, comma 17, del d. lgs. 118/2011 stabilisce che "17. Il decreto di cui al comma 15¹ estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014²".

Pertanto, per i soli enti partecipanti alla sperimentazione che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è prevista la facoltà di procedere al ripiano del disavanzo, accertato in base a quanto stabilito dall'articolo 243-bis, comma 8 lettera e)² del D. Lgs. 267/2000, in 30 anni.

Così com'è formulata, la norma prevede la possibilità che soltanto gli enti in sperimentazione possano effettuare un ulteriore riaccertamento straordinario dei residui (in quanto adempimento propedeutico all'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), che va ad aggiungersi al riaccertamento straordinario che gli stessi avrebbero dovuto effettuare già all'epoca dell'ingresso in sperimentazione. In altre parole, sono agevolati quegli enti che, in quanto sperimentatori, da almeno un anno applicano la nuova contabilità finanziaria e che, quindi, hanno già avuto modo di

¹ 15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. (...) Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

² 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

(...)

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;



calcolare il FCDE a rendiconto e (probabilmente) spalmare il disavanzo da riaccertamento su un più lungo arco di tempo (fino a 30 anni) rispetto alle ordinarie previsioni del piano di riequilibrio.

Il legislatore si è dunque fatto carico – nel caso di enti in piano di riequilibrio – di evitare che vi siano due diversi regimi di recupero del disavanzo, allineando a 30 anni entrambi i disavanzi (quello registrato a seguito del riaccertamento straordinario e quello conseguente al riequilibrio pluriennale). Sia pure a fasi invertite, è esattamente la medesima condizione in cui versano gli enti che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, determinando il disavanzo da recuperare nel decennio successivo, e poi hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui in virtù dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità.

Le modifiche proposte riguardano:

- eliminazione del riferimento ai soli enti sperimentatori, con conseguente estensione della disciplina a tutti gli enti che hanno comunque attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- applicazione, per ciò che attiene all'approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, della procedura che prevede l'esame della sezione regionale di controllo e la facoltà per l'ente, in caso di diniego, di ricorrere alle Sezioni Unite.

Per ciò che attiene alla modifica richiesta al comma 2 dell'articolo 243-ter del D. Lgs. 267/2000, che attualmente prevede la restituzione del fondo di rotazione articolata su 10 anni, essa si rende necessaria al fine di allineare la competenza con la cassa, tenuto conto che il fondo in questione è neutro rispetto al riequilibrio.

